Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Sabato, 12 luglio | Numero 165

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22: semestre L. 12: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 maggio 1919, n. 770, riguardante l'indennità straordinaria agli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali del R. esercito sotto le armi è concessa una indennità giornaliera straordinaria nella misura seguente:

Marescialli	L. 1,50
Sergenti maggiori . . .	» 1,20
Sergenti	» 1,00

Tale indennità è cumulabile con qualunque altro assegno, meno con l'indennità di servizio all'estero o col soprassoldo di guerra, salvo la facoltà, per i sottufficiali che hanno diritto a tale soprassoldo, di optare pel trattamento di pace se più favorevole, conservando però il diritto alla razione viveri di guerra.

Art. 2.

Ai caporali e soldati sotto le armi che non percepiscono soprassoldo di servizio all'estero o il soprassoldo di guerra è concessa una indennità giornaliera straordinaria di L. 0.30, cumulabile con qualunque altro assegno o indennità.

Art. 3.

Le indennità dei precedenti articoli non sono dovute ai militari che godono degli speciali assegni di cui ai decreti Luogotenenziali 6 e 24 aprile 1919, numeri 494 e 631, o degli assegni coloniali.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 16 luglio 1919 e sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per il tesoro e per la ricostituzione delle terre liberate dal nemico;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine ed ai Comuni di dette Provincie, già invasi dal nemico e sgombrati, nonchè agli altri enti locali ivi esistenti, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci, per gli anni dal 1919 al 1921 compreso, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie, dipendenti dalla stessa causa.

Art 2.

L'assegnazione alle Provincie delle somme necessarie a pareggio dei bilanci è fatta dal ministro dell'interno, tenendo presente il fabbisogno accertato col provvedimento di approvazione dei bilanci stessi e udito il parere della Commissione di cui al seguente comma.

La determinazione delle somme da assegnarsi ai Comuni ed agli altri enti locali è fatta, in base a relazione delle rispettive prefetture, e tenendo presenti i relativi bilanci, dalla Commissione che attualmente è chiamata a dare parere sulle domande di anticipazione su prestiti alle Provincie, ai Comuni ed agli altri enti locali indicati nell'articolo precedente.

Per l'esercizio di tale attribuzione la Commissione avrà sede presso il Ministero dell'interno e sarà costituita, oltre che dal presidente, dall'altro rappresentante del Ministero dell'interno, dai due rappresentanti del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per la ricostituzione delle terre liberate dal nemico.

Due funzionari, uno del Ministero dell'interno, e l'altro del Ministero per le terre liberate dal nemico, assisteranno alle adunanze della Commissione in qualità di segretari.

Art. 3.

Il pagamento delle somme a favore delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è disposto dal Ministero dell'interno.

Art. 4.

Per ogni adunanza, e per una sola adunanza per giorno, sarà corrisposta ai componenti della Commissione ed ai segretari la medaglia di presenza già assegnata ai componenti della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1093 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero.

Il passaporto per l'estero per i cittadini di cui al comma precedente è rilasciato dalle autorità competenti indicate nell'art 1 del R decreto 31 gennaio 1901, n 36, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2.

Tutti i passaporti per l'estero, compresi quelli per i paesi transoceanici, hanno la durata di un anno.

I passaporti scaduti da non più di un mese possono essere rinnovati direttamente da una delle autorità competenti a rilasciare il passaporto, a norma dell'articolo 1° del R. decreto 31 gennaio 1901, n 36, senza che siano necessarie le formalità di cui all'art 2 del decreto stesso, mediante un'apposita dichiarazione sul passaporto medesimo.

Le rinnovazioni non potranno essere fatte che per

un periodo di un anno ciascuna e dovranno essere negate ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trovi nelle condizioni che, a norma del cennato decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sono richieste per il rilascio del passaporto.

Art. 3.

Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero sono soggetti alla tassa di concessione governativa di L. 25 da corrispondersi mediante marche apposite. Questa tassa sostituisce quelle stabilite dal n. 28 della tabella *A*, annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135.

Per i passaporti rilasciati alle persone indicate nell'art. 1° del presente decreto o alle loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone in essi inscritte, la tassa è di L. 2 ed è devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validità del passaporto potrà sul passaporto medesimo venir modificata, da una delle autorità enumerate nell'art. 1° del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, la indicazione della destinazione, previo pagamento di una tassa di L. 1 che è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Art. 4.

Le tasse sul passaporto devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato dell'emigrazione, la quale sarà apposta sul passaporto dall'autorità che lo rilascia.

Trimestralmente le predette autorità invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.

È data altresì facoltà al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse autorità la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nell'art. 1 del presente decreto, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Art. 5.

Le contravvenzioni all'art. 1° del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100 ed in caso di recidiva con l'arresto da 10 giorni a 6 mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati, di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2, del R. decreto 2 maggio 1915, n. 635 prorogato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915 n. 1825, il decreto Luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 339, ed ogni altra disposizione contraria a quelle degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — SONNINO — MEDA

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1096 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il Nostro decreto in data 9 marzo 1919, n. 382;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

L'articolo unico del Nostro decreto 9 marzo 1919, n. 382, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Al regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 16 marzo 1907, n. 406, è aggiunto il seguente:

Articolo 36. — Agli ufficiali che imbarcano sulle navi mercantili alleate ed interalleate con l'espresso incarico del servizio di pilotaggio pel tratto da Gallipoli al primo porto di destino in Adriatico e viceversa, o da porto a porto dell'Adriatico, sarà corrisposto, - anche se la durata della navigazione sia inferiore a 24 ore - un soprassoldo giornaliero lordo nella misura seguente, oltre il rimborso delle spese di vitto dovute all'armatore:

Tenenti di vascello L. 40.

Ufficiali subalterni L. 30.

Tale trattamento economico esclude la corresponsione di qualsiasi altro assegno che possa competere agli ufficiali stessi per la loro destinazione d'imbarco ».

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° novembre 1918 e finchè non saranno cessate - con la data da stabilirsi con decreto Ministeriale - le ragioni che richiesero l'accennato servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1099 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Venuta meno la necessità di tenere riunite sotto un unico comando le navi dislocate nelle isole del Dodecaneso e sulle coste dell'Asia Minore, da Golfo Scalanova al sud di Smirne fino ad Adalia ed oltre, nonchè i servizi della R. marina stabiliti a terra in detto località;

Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Col 1° agosto 1919 è abrogato il decreto Luogotenenziale n. 487, in data 23 marzo 1919, che istituiva nel Dodecaneso un « Comando di stazione navale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto col ministro di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il procedimento innanzi al Comitato istituito ai sensi dell'art. 13, capov., del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, per la decisione dei ricorsi avverso provvedimenti concernenti l'occupazione temporanea di terre, fabbricati rurali e scorte, e la liquidazione di indennità e compensi relativi, è regolato dalle norme di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583, in quanto siano applicabili.

Art. 2.

La deliberazione del Comitato è presa con le norme di cui agli art. 358, 359 del Codice di procedura civile, con l'intervento di almeno tre votanti e l'assistenza del segretario.

In assenza del presidente il Comitato è presieduto dal consigliere di appello più anziano. Il presidente e i consiglieri di appello durano in carica in caso di promozione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1108 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, col quale venne approvato il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche;
Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 1317, col quale vennero approvate alcune modificazioni al predetto regolamento;
Visto l'accertamento delle retribuzioni spettanti ai ricevitori pel triennio 1917-920;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 882, del 13 maggio 1917, concernente la liquidazione triennale delle retribuzioni dei ricevitori;
Poichè risulta che parecchi fra i ricevitori debbono provvedere al completamento della cauzione in seguito all'aumento sulla retribuzione;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 34, n. 3, del regolamento speciale approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, e modificato col R. decreto 11 luglio 1913, n. 1317, per la prestazione da parte dei ricevitori del complemento di cauzione dovuto per aumento di retribuzione in seguito alla liquidazione triennale 1917-920, è prorogato al 30 settembre 1919.

Art. 2.

Trascorso detto termine, pei ricevitori che non si trovino in grado di ottemperare in una sol volta al loro obbligo, si provvederà alla sistemazione della cauzione mediante ritenuta mensile sulla loro retribuzione, a decorrere dal 1° ottobre 1919, della somma corrispondente ai conseguiti aumenti pei quali essi ricevitori sono tenuti a prestare un complemento cauzionale, e ciò fino a che sia raggiunta la somma dovuta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1114 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 2) ottobre 1911, n. 1204, che dà norme per il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Ritenuto che l'art. 40 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, rimanda ad un decreto Reale il riordinamento del Consiglio;

Considerato che è conveniente riunire in esso, insieme a competenti ed a tecnici, le rappresentanze delle classi interessate e degli Istituti che esercitano le varie forme di previdenza e di assicurazione;

Considerato che ad assicurare una maggiore continuità nelle funzioni consultive del Consiglio per l'applicazione delle leggi vigenti giova costituire nel suo seno un Comitato permanente; mentre è pure utile la formazione di una Commissione attuariale per dare direttive tecniche e scientifiche negli studi da compiersi in queste materie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero d'industria, commercio e lavoro, il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni, col compito di dar parere e fare proposte sugli schemi di legge e di regolamento, sui provvedimenti e sulle questioni d'ordine generale che riguardano:

1° le varie forme di assicurazioni sociali e private e gli Istituti che le esercitano;

2° le Società di mutuo soccorso e le altre istituzioni di previdenza;

3° gli argomenti che attengono ad Istituti affini per indole e scopo a quelli sovraindicati, o riguardino la diffusione e lo sviluppo della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Consiglio superiore dà inoltre il suo parere in tutti i casi nei quali sia prescritto per disposizione di legge e regolamento o sia richiesto dal ministro di industria, commercio e lavoro.

Art. 3.

Il Consiglio superiore è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed elegge nel suo seno un vice presidente.

Ne fanno parte:

1° sei membri designati dal Consiglio superiore del lavoro, di cui un rappresentante di aziende industriali, uno di aziende agricole, uno di aziende commerciali, ed un rappresentante dei lavoratori per ciascuna delle tre accennate categorie;

2° tre membri designati rispettivamente dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

3° tre membri designati dalle Società nazionali di assicurazioni private e tre designati dalle Società di mutuo soccorso e dalle istituzioni affini;

4° un rappresentante del Consiglio superiore dell'assistenza e beneficenza pubblica ed un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, designati dai Consigli fra i loro componenti;

5° dodici membri nominati dal ministro d'industria, commercio e lavoro fra i competenti in materia di assicurazioni, di previdenza e di tecnica attuariale.

Art. 4.

Fanno parte di diritto del Consiglio: il direttore generale del lavoro e previdenza sociale, il direttore generale del Credito, cooperazione ed assicurazioni private, il capo dell'ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e il direttore generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

I detti direttori generali possono, con l'autorizzazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, far intervenire alle sedute del Consiglio funzionari dei loro uffici perchè riferiscano, senza diritto a voto, su speciali argomenti.

È sempre in facoltà del ministro di invitare alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, altri funzionari e privati studiosi di particolare competenza negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 5.

La designazione dei membri di cui al n. 3 dell'art. 3 ha luogo secondo le norme da stabilirsi dal ministro di industria, commercio e lavoro, con speciale riguardo alle organizzazioni federative degli Istituti rappresentati.

Per la prima costituzione del Consiglio in applicazione del presente decreto le nomine sono fatte direttamente dal ministro.

Art. 6.

I membri del Consiglio, di cui al n. 5 dell'art. 3, rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio, e possono essere confermati.

Gli altri membri, di cui all'art. 3, rimangono in ufficio anche essi quattro anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Quando senza giustificati motivi non intervengano a quattro successive adunanze, i membri del Consiglio sono considerati dimissionari.

Art. 8.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano per qualsiasi motivo cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri ai quali sono sostituiti.

Art. 9.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno: ed in sessione straordinaria ogni volta che il ministro o reputi opportuno.

Art. 10.

La convocazione del Consiglio è fatta dal ministro, che stabilisce l'ordine del giorno dei suoi lavori. I membri del Consiglio hanno facoltà di presentare al ministro gli argomenti che desiderano sottoporre all'esame del Consiglio.

Art. 11.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la metà dei componenti.

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale il Consiglio può essere riunito in seconda convocazione a distanza di 24 ore dalla prima. L'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 13.

Nel seno del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni è costituito un Comitato permanente, composto del vice presidente del Consiglio, di quattro membri scelti dal Consiglio stesso, e dei direttori generali del lavoro e previdenza sociale; e del credito, cooperazione ed assicurazioni private e del capo dell'ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 14.

Il Comitato permanente dà parere e fa proposte:

1° sulle domande di riconoscimento e di approvazione o di modificazione di statuti delle Società di mutuo soccorso ed istituzioni affini;

2° sulle domande di riconoscimento e di approvazione o modificazione di statuti di Società scolastiche di mutuo soccorso;

3° sull'approvazione e modificazione degli statuti degli Istituti di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

4° sugli argomenti di competenza del Consiglio, qualora siavi urgenza di decidere nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio stesso.

In questi casi il parere del Comitato permanente sostituisce a tutti gli effetti il parere del Consiglio, anche se questo sia richiesto da disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 15.

Il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni costituirà nel suo seno una Commissione attuariale di cinque membri, compreso il capo dell'ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per esprimere pareri e per dare le direttive tecnico-scientifiche circa le indagini, gli studi, e la raccolta di elementi che si debbano disporre per lo sviluppo delle assicurazioni e della previdenza sociale.

Art. 16.

I membri del Comitato permanente e della Commissione attuariale durano in carica due anni.

Sono applicabili al Comitato ed alla Commissione le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 17.

Il capo dell'ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è a capo della segreteria del Consiglio.

I vice capi dell'ufficio tecnico attuariale presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro intervengono alle adunanze del Consiglio e prendono parte ai suoi lavori con voto consultivo.

Essi sostituiscono, nell'ordine che sarà stabilito dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, il capo dell'ufficio in caso di sua assenza.

Tanto il Consiglio quanto il Comitato permanente e la Commissione attuariale possono, con l'autorizzazione del ministro, valersi per i loro studi e lavori dell'opera dell'ufficio tecnico attuariale e di altri uffici del Ministero di industria, commercio e lavoro.

Art. 18.

Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano dalla loro carica tutti gli attuali componenti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1138 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerata l'opportunità di concedere al personale salariato dipendente dalla R. marina un miglioramento economico in via transitoria e fino a quando non siano concretate le riforme definitive degli attuali regolamenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreti del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, potranno essere modificate, in via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni regolamentari definitive da attuarsi non oltre sei mesi dalla conclusione della pace, le norme, anche di carattere economico, che attualmente regolano i personali salariati dipendenti dall'Amministrazione militare marittima.

Art. 2.

I decreti Ministeriali di cui all'articolo precedente, relativi all'aumento di paga e al guadagno dipendente dal lavoro a cottimo avranno vigore dal 1° aprile 1919.

Art. 3.

Per l'attuazione dei provvedimenti transitori di cui al presente decreto, per il miglioramento del personale salariato dipendente dalla R. marina, è autorizzata la maggiore assegnazione di L. 8.645.000,00 da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1918-919, mediante decreto del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1139 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità giornaliera a favore dei giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise, è elevata a lire dodici, qualunque sia la durata del dibattimento, ferme restando le altre disposizioni

dell'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 780, per i giurati residenti in detto luogo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione anche per tutte le udienze dei dibattimenti in corso al giorno della sua pubblicazione, avrà vigore fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace e per tutti i dibattimenti iniziati entro il detto termine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1101 Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene accettato il legato disposto dal commendatore Giuseppe Orlandi a favore della Biblioteca nazionale di Napoli e consistente nella libreria privata dell'Orlandi stesso.

N. 1115. Decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il Consorzio per l'impianto e l'esercizio di magazzini frigoriferi e natanti, con sede in Napoli, viene eretto in ente morale, approvandosene il relativo statuto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melfi (Potenza).*

ALTEZZA!

L'Amministrazione comunale di Melfi, che, per effetto di richiami alle armi ed altre cause, trovavasi già ridotta da 30 a 19 componenti, ne ha di recente perduti altri 11 per dimissioni causate da insanabili dissensi manifestatisi nella compagine consiliare.

Non potendo, pertanto, il Consiglio più funzionare, se ne rende indispensabile lo scioglimento per affidare la gestione della civica azienda ad un commissario Regio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 27 maggio 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melfi, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giuseppe Alongi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Sermani Antonio di Domenico, soldato, L. 630 — Fraviga Antonio di Angelo, id., L. 630 — Biscuola Giovanni Battista di Bellino id., L. 630 — Sereni Oreste di Oscar, caporale, L. 840 — Belvedere Carmela di Cannizzaro Giuseppe, soldato, L. 630 — Falconeri Carmelo di Salvatore, id., L. 630 — Sforzi Maddalena di Gori Cesare, id., L. 630 — Bergamaschi Tommaso di Emilio, id., L. 630 — Dal Maso Bortolo di G. Battista, id., L. 630 — Belotti Massimiliano di Luigi, id., L. 630 — Fiera Giovanni di Antonino, id., L. 630 — Gozzo Luciano di Giovanni, id., L. 630 — Maiullari Francesco di Michele.

Spadet Benedetto di Luciano, soldato, L. 630 — Secchi Bartolomeo di Antonio, id., L. 630 — Setti Teresa di Bandinelli Fortunato id., L. 630 — Gottardo Antonia di Camposato Ernesto, id., L. 630 — Franco Antonio di Francesco e Luigi, id., L. 630 — Ghidotti Rosa di Luigi Angelo, id., L. 630 — Frigieri Luigi di Umberto, id., L. 630 — D'Aiello Saverio di Michele, id., L. 630 — Roscini Maria di Petrini Roberto, id., L. 630 — Sorrentino Annunziata di Todiscio Francesco, id., L. 630 — Guemmi Giulio di Angelo, id., L. 630.

Basso Ricci Teresa di Donzelli Andrea, soldato, L. 630 — Rossi Domenico di Angelo, id., L. 430 — Biancalana Pietro di Isidoro id., L. 630 — Signorelli Terisio di Dante, id., L. 630 — Franzoni Rosa di Padovani Luigi, id., L. 630 — Simonini Giovanni di Alberto, id., L. 630 — Zilianti Eva di Paffetti Sebastiano, tenente, L. 1018 — Borghi Luigi di Antonio, soldato, L. 630 — Ferrari Domenico di Alberto, id., L. 630 — Gilardi Isolina di Colombo Emilio, id., L. 630.

Frontero Maria di Toesca Giacomo, soldato, L. 630 — Politano Fortunato di Cataldo, id., L. 630 — Di Nuzzo Orazio di Antonio, id., L. 630 — Leone Francesco di Umberto, caporale, L. 560 — Corradi Virginia di Bergantini Aristide, soldato, L. 630 — Allegro Clemente di Giovanni, id., L. 630 — Tumolo Generoso di Nicolò, id., L. 630 — Mersellucci Settimo di Vannino, id., L. 630 — Nalin Giacomo di Giuseppe, caporale, L. 420 — Briui Cesare di Antonio, soldato, L. 630 — Sansoni Rocco di Vittorio, id., L. 630 — Picozzi Raffaele di Antonio, id., L. 630 — Di Giovanni Natale di Giuseppe, id., L. 630 — Esposti Francesco di Annibale, id., L. 420 — Fucci Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Dadi Michele di Angelo, id., L. 630 — Di Loreto di Santa, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	367139 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Serra Andrea di A. G. P., dom. in Napoli . . . L. Per la proprietà: Serra Raffaele ed Elisabetta di Andrea, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	28 —
»	227682	Demartini Maria fu Giovanni, moglie di Demartini Federico, detto anche Fedele, dom. in Lorsica (Genova) . . . . . . »	45 50
3.50 % (1902)	6358 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Muttoni Antonio fu Giacomo, dom. in Milano » Per la proprietà: Muttoni Lucia di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Antonio, dom. in Milano	98 —
3.50 %	21509	Giordano Gerardo di Francesco, dom. in Fossato-Serralta (Catanzaro). Vincolata . . . . »	59 50
»	162534	Dalemmo Prospero fu Giuseppe, dom. in Manduria (Lecce) . . »	280 —
»	113517	Canonicato di San Romano di prima erezione nel capitolo cattedrale di Nepi (Roma) . . . . »	381 50
»	377622	Gaslini Mario di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano . . . . »	143 50
»	478612	Petti Amalia fu Andrea, nubile, dom. a Nocera Superiore (Salerno) . . . . »	350 —
»	478613	Petti Eugenia fu Andrea, nubile, dom. a Nocera Superiore (Salerno . . . . »	350 —
»	713655	Bellingeri Maddalena di Pietro, nubile, dom. ad Alassio (Genova) . . . . »	35 —
5 %	1271419	Sartori Olimpia fu Giacomo, nubile, dom. a Spasiano (Treviso). Vincolata . . . . »	55 —
3.50 %	383122	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	38 50
»	422424	Lanza Domenica fu Michele, moglie di Facchini Angelo, dom. in Sora (Caserta). Vincolata . . . . »	35 —
»	539352	Lanza Domenica fu Michele, moglie di Facchini Angelo fu Giambattista, dom. in Sora (Caserta). Vincolata . . . . »	17 50
»	454033	Bergia Maria fu Pietro, nubile, dom. ad Entraque (Cuneo) . . . »	525 —
»	759266	Marsiglia Amelia fu Vincenzo, moglie di Vassalli Giovanni di Diego, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	210 —
Consolidato 5 % (1918)	87247	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	430 —
3.50 %	736839 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Viganoni Angela fu Eusebio, ved. di Comelli Giov. Battista, dom. a Borgo San Siro (Pavia) . . . . » Per la proprietà: Comelli Santo fu Giovanni Battista, dom. in Borgo San Siro (Pavia).	434 —
»	736927 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Comelli Ettore fu Giovanni Battista, dom. a Borgo San Siro (Pavia).	430 50
»	647725	Fossa Giovanni fu Pietro, dom. a Fregona (Treviso) . . . . . . »	175 —
»	207781	Ramoni Venanzio fu Giovanni, dom. in Villette (Novara) . . . »	469 —
»	122341	Fabbriceria della Chiesa di San Giorgio e di Santa Maria in San Giorgio di Latisana in San Michele (Venezia) . . . . »	182 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	165761	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in San Giorgio Latisana, comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . . . L.	7 —
»	192243	Chiesa parrocchiale di San Giorgio di Latisana in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	7 —
»	197030	Chiesa parrocchiale di San Giorgio in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	3 50
»	213493	Chiesa parrocchiale di San Giorgio di Latisana in San Michele (Venezia) . . . . »	3 50
»	411059	Chiesa parrocchiale di San Giorgio presso Latisana in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	7 —
»	432467	Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di Latisana in San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	3 50
»	587953	Fabbriceria della chiesa di San Giorgio al Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . . . »	31 50
»	595187	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	603977	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	634291	Fabbriceria della chiesa di San Giorgio frazione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia). . . . . »	14 —
»	6062[illegible]1	Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	10 50
»	634439	Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio in Latisana in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . »	3 50
»	534128	Cindolo Francesco fu Cherubino, dom. ad Avellino. Vincolata . »	24 50
»	114925	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monteforte (Verona). Vincolata . . . . »	7 —
»	118259	Intestata come la precedente. Libera . . . . »	108 50
»	90519	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	91116	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
3 %	31047	Intestata come la precedente . . . . »	6 —
3,50 %	730525 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rizzarelli Carmelita di Giuseppe, minore, sotto la tutela di Rizzarelli Salvatore, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa). . . . . » Per l'usufrutto: Rizzarelli Giuseppe fu Salvatore, interdetto sotto la tutela della madre Tranchina Giuseppina fu Nunzio ved. Rizzarelli, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa)	73 50
Consolidato 5 % (1918)	63899	D'Urso Giuseppe fu Nicolantonio, dom. in Sant'Agata di Sotto (Avellino). . . . . »	315 —
»	29398	Severini Severina di Francesco, minore . . . . »	10 —
»	53756	Altieri Angelo di Domenico Antonio, dom. a Rivello (Potenza). »	750 —
5 %	1186500	Panata Ignazio fu Felice, dom. in Nichelino (Torino). Vincolata. »	10 —
3,50 %	204217	Farinetti Lorenza fu Domenico, nubile, dom. in Torino . . . . »	70 —
»	511773	Ronchi Beatrice Maria Addolorata di Francesco, moglie di Bucci Francescantonio, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	339 50
»	523180 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mancini Michele fu Nicola Maria, dom. in Campobasso. . . . . » Per l'usufrutto: Muccino Maria Lucia fu Gaetano, ved. di Mancini Nicolamaria, dom. in Campobasso	49 —
»	523179 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mancini Antonino fu Nicolamaria, dom. in Campobasso. . . . . » Per l'usufrutto: Muccino Maria Lucia fu Gaetano, ved. di Mancini Nicolamaria, dom. in Campobasso	49 —

Roma, 30 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	83.81	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.66	—

Corso medio dei cambi

del giorno 11 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,82 — Londra 37,89 — Svizzera 152,44 — New York 8,43 — Oro 150,22.

UFFICIO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6447 trascritto il 28 settumbre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 103959 reg. gen., vol. 308 n. 140, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1909 per l'invenzione dal titolo:

« Nuova bossola inserita tra la parte rotante e la fissa nei premistoppa delle turbine a vapore per ovviare ai guasti dovuti a riscaldamento per attrito ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi de Luca a Milano registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6448 trascritto il 28 settembre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 149986 reg. gen., vol. 449, n. 194 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio equilibratore automatico per torpedini galleggianti da getto ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi de Luca a Milano, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6449 trascritto il 28 settembre 1918.

Trasferimento totale dalla ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 149995 reg. gen., vol. 449, n. 196 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo alla camicia dei cilindri dei motori a combustione interna per la circolazione dell'acqua ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918, sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca a Milano, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6450 trascritto il 28 settembre 1918.

Trasferimento totale dalla ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 149996 reg. gen.; vol. 449, n. 197 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivi di raffreddamento dei coperchi nei cilindri motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918, sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca, a Milano, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6451 trascritto il 4 ottobre 1918.

Trasferimento totale dalla ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 136714 reg. gen.; vol. 416, n. 29 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio equilibratore di spinta assiale per turbine a vapore ed altre macchine a mezzo d'olio sotto pressione distribuito automaticamente ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918, sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca a Milano, registrato 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6452 trascritto il 4 ottobre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi, Legnano, della privativa industriale n. 136,715 reg. gen.; vol. 416, n. 30 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Regolazione di turbine vapore di tipo misto ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918, sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca, Milano, registrato il 27 settembre 1918, all' ufficio demaniale di Milano n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6453 trascritto il 4 ottobre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi, a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 136.716 reg. gen., vol. 416, n. 38 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai premistoppa ad anelli di carbone per alberi di turbine vapore e simili ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6455 trascritto il 4 ottobre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 161432, reg. gen., vol. 471, n. 224, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo d'avviamento per motori a combustione ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca a Milano, registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, volume 57 atti pubblici).

N. 6457 trascritto il 4 ottobre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi, Legnano, alla Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 162412 reg. gen., vol. 473, n. 167, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni agli apparati motori a combustione policilindrici su d'uno stesso asse delle manovelle ».

(Atto di cessione del 21 settembre 1918 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Cesare Bernasconi De Luca, a Milano, registrato il 27 settembre 1918 all'Ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6517 trascritto il 15 febbraio 1919.

Trasferimento totale da Cornaro Giovanni a Torino, alla « Spem » Società per esplosivi metallici, a Milano, della privativa industriale n. 82258 reg. gen., vol. 239, n. 91 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1906, per l'invenzione dal titolo:

« Uso di metalli in polvere nella confezione di esplosivi ».

(Copia dell'atto di costituzione di Società del 13 febbraio 1919, a rogito del notaio Federico Guasti a Milano, registrato il 14 febbraio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, vol. 437 atti pubblici).

Roma, 8 marzo 1919.

Per il direttore: *Giuliozzi.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 9 luglio 1919

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Governo.

NITTI, presidente del Consiglio. Comunica i decreti Reali con cui furono accettate le dimissioni del precedente Gabinetto e nominati i ministri che compongono l'attuale, da lui presieduto, ed i sottosegretari di Stato.

Pronuncia quindi il seguente discorso:

Onorevoli colleghi!

Ogni Governo che si costituisce può scegliere un programma.

Noi troviamo un programma tracciato dalle necessità cui non possiamo sfuggire e nei cui confini dobbiamo rimanere. Così senza tropi di retorica, io vi dirò quattro punti fondamentali che debbono dominare la nostra azione:

1° condurre a termine le trattative riguardanti la pace, difendendo con sincera fede il programma di aspirazioni nazionali;

2° compiere il più rapidamente possibile il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, abolendo tutto ciò che la guerra rese necessario e che la pace rende superfluo, e, per ciò stesso, dannoso;

3° rendere meno aspre le condizioni di esistenza del popolo e fare una vigorosa politica di prezzi, senza di cui non è possibile garantire efficacemente la pace sociale;

4° preparare con rapidità gli ordinamenti economici e finanziari che la nuova situazione rende necessari.

Perchè questo programma possa essere realizzato una condizione tutto sovrasta: mantenere l'ordine pubblico contro ogni tentativo diretto a turbarlo (Vivissime approvazioni!) da qualunque parte venga.

All'estero noi saremo tanto più forti, se si saprà che coloro che ci rappresentano, rappresentano non già un paese incerto nei fini o nei mezzi, ma la grande anima della nazione.

All'interno potremo compiere le riforme più rapidamente e più rapidamente ricostituire la vita normale, quanto più le condizioni di ordine, di sicurezza, di pace sociale saranno mantenute.

Il Governo considera, quindi, come il primo e più grande dei suoi compiti mantenere l'ordine. Lo manterrà con ogni fermezza. Niuna trepidanza, niuna esitanza, niuna debolezza. (Bene!).

Non ci deve mancare l'aiuto del Parlamento, ma anche e soprattutto Parlamento e Governo debbono contare sull'opinione pubblica. Il nostro Ministero viene immediatamente dopo la stipulazione del trattato di pace, che segue la grandissima guerra, la quale ha travolto tanti paesi e tante fortune. E non è ancora la pace che noi attendiamo; poichè le questioni dell'Italia sono in parte insolute, e nei nostri cuori non è temprato quel senso di serenità, che segue le grandi ansie e le grandi battaglie. Noi non possiamo oggi iniziare il nostro lavoro da affrontare i grandi e terribili problemi della pace, senza rivolgere un pensiero a quanti con sacrificio della loro vita, hanno contribuito alla vittoria, ai nostri figliuoli, a quanti hanno lasciato la fiorente giovinezza o l'integrità del corpo, a quanti hanno sofferto nelle battaglie, nelle trincee, in dura prigionia. (Approvazioni).

Senza dubbio, abbiamo molte difficoltà, e molte privazioni, ma quando si pensa alla situazione dei paesi vinti, l'animo si riempie di gratitudine per coloro che hanno saputo, attraverso tanti pericoli, darci la più grande vittoria che la nostra storia ricordi. (Bene!).

Dinanzi alla grandiosità del risultato, non bisogna nemmeno dolersi dei disagi e delle privazioni cui andiamo incontro, e nemmeno dello stato di inquietudine che è negli spiriti. I nostri figli tornati dalla guerra, dopo aver assistito a tanti dolori e averne tanti sofferti, sono inquieti.

La nazione è tutta inquieta, tra le difficoltà dei mezzi che la guerra ha limitati, il desiderio delle grandi opere e l'ideale dell'avvenire da realizzare. Questo stato di irrequietezza non è particolare dell'Italia, anzi, è forse minore in Italia che in tutte le altre nazioni uscite dalla guerra. Bisogna rifare le abitudini di lavoro, anzi di più duro lavoro, e tendere tutti gli spiriti verso uno sforzo di ricostituzione.

La guerra è stata per l'Italia una terribile prova, la pace sarà un'altra terribile prova. Noi abbiamo combattuto in condizioni peggiori di tutti gli alleati; noi abbiamo più di tutti limitato i nostri consumi, e sofferto tutte le privazioni. Or fa un anno, nel luglio scorso, quando la sorte delle armi era nella sua fase di risoluzione, noi avevamo, data la nostra popolazione maschile adulta, non solo più uomini sotto le armi, ma anche più uomini in prima linea, di qualunque altro paese combattente. Perchè, dopo aver superato i rischi della guerra non dovremo noi superare ancor meglio i rischi della pace? Noi abbiamo più difficoltà di quasi tutti i nostri alleati. Ma non avevamo più difficoltà durante i lunghi mesi di guerra?

Non ci siamo trovati soli, quasi soli, di fronte ad un nemico assai più numeroso? Perchè, dopo il periglio antico, la nostra anima oscillerà oggi, davanti al periglio nuovo?

Possiamo ora discutere con serenità, perchè sentiamo di poter affrontare le difficoltà.

Abolita la censura e abolite tutte le limitazioni che rendevano difficile la critica, noi invochiamo il maggiore possibile controllo, ma anche la più larga cooperazione da parte del Parlamento.

Il paese ha bisogno, soprattutto, di verità ed è bene che tutti conoscano la situazione, quale essa è, perchè si possano riunire tutti gli sforzi verso una sola mèta. (Bene!).

Il collega del tesoro vi darà presto conto, o forse domani stesso in modo analitico della nostra situazione.

Noi abbiamo ora un debito coll'estero di quasi venti miliardi; un debito interno di quasi cinquantotto miliardi, una circolazione che è più che quattro volte superiore a quella che era prima della guerra. La situazione delle materie prime, del traffico, della navigazione, vi sono note. Le spese per gl'impiegati sono triplicate; assorbono, ormai, tra stipendi, assegni e pensioni, la più gran parte di tutte le entrate effettive. Le spese effettive ordinarie si avvicinano a otto miliardi, e bisogna provvedere ad aumentare convenientemente le entrate effettive.

La nostra produzione trova ostacoli nuovi, non solo nelle materie prime, ma nelle condizioni degli altri mercati e nel fatto nuovo e inatteso che una nuova forma di protezionismo si delinea, nel mondo quella dei paesi produttori di materie prime che accennano a trattenere per sè le materie grezze cedendo, invece, i prodotti finiti o semilavorati. Questa situazione rende necessario un grande sforzo di volontà e di lavoro. L'Italia può essere ricostituita rapidamente solo dal lavoro e dalla disciplina del lavoro intenso e dalla disciplina fatta di abnegazione.

Ogni elevazione del lavoro è per noi benefica, a condizione che essa aumenti la produttività. Avere posti di produzione troppo a alti è rovina non solo per l'industria, ma anche e soprattutto per le classi lavoratrici.

Serrate, scioperi, conflitti, sono perciò da evitare quanto è possibile in questa fase in cui la ricostituzione della ricchezza è lo scopo essenziale e profieuo.

Le aspirazioni ad una elevazione del lavoro sono per noi sacre, e noi crediamo che, in definitiva, l'avvenire prossimo serbi una parte sempre più grande alle nuove democrazie del lavoro. Ma noi usciamo dalla guerra con poche materie prime e con gravi debiti. La nostra grande forza è avere una popolazione numerosa e vigorosa, la quale può e deve rifare la ricchezza. Ora vi dico: abbiamo

tutti bisogno di consumare meno e di produrre più intensamente. Per quanto siano importanti i problemi della distribuzione della ricchezza, sovrastano tutti gli altri, in quest'ora, i problemi della produzione. Sono fenomeni ugualmente dannosi il desiderio di lusso che invade alcuni ceti che della guerra hanno maggiormente profittato (Benissimo!) e il desiderio di vita più facile che invade le classi produttrici. Bisogna fare la propaganda più attiva contro lo spirito anarchico che invade molte anime, così in alto come in basso (Approvazioni) e che ha le più varie manifestazioni, dalle minoranze che pretendono sopraffare violentemente le maggioranze (Vivissime approvazioni) fino alle organizzazioni d'interesse di ceti che pretendono imporre le loro richieste, con forme di minaccie e di sopraffazioni (Benissimo!).

Nulla è più dissolvente che vedere gli sforzi della saggezza vinti da forme di inutili violenze, e nulla è più triste che qui in Italia, qui, ove in Roma eterna Menenio Agrippa pronunziò sul colle sacro l'apologo immortale, assistere alla contesa dei gruppi, che pretendono dissociarsi proprio nel momento in cui è richiesta, come condizione di vita, l'unione.

Alcuni spettacoli non si dovrebbero rinnovare. Operai chiedono a data fissa aumenti, o minacciano scioperi; impiegati chiedono a ora fissa, e minacciano violenze: si confonde il diritto con la violenza, la giustizia con la forza. (Bene!).

Ogni ceto sociale, considerandosi indispensabile, crede valersi delle armi che la sua situazione gli crea; ma, poichè tutti tendono a ragionare allo stesso modo, non si ottiene altro beneficio che turbare tutti i rapporti.

Gli aumenti di stipendi e salari, che precipitosamente si ottengono, sono qualche volta distruzione di ricchezza e causa di aumenti di prezzi e di miseria.

Lavorare più intensamente, soffrire ancora molte astinenze, ciò ancora è necessario, e chi parla diversamente è un'avvelenatore. (Benissimo!).

Non potendo sviluppare le nostre esportazioni nella prima fase di assestamento del mercato interno, bisogna subito preparare con l'associazione delle forze dei privati e l'assistenza dello Stato le forme più convenienti per rendere più facili e meno costosi gli acquisti all'estero.

Riequilibrare il bilancio e risanare la circolazione sono necessità fondamentali.

Siamo sicuri che il paese ci darà il necessario concorso in sacrifici ed in energie, consapevole, come è, di questo essenziale interesse, per la sua vita interna e per il nostro credito all'estero. Particolare contributo deve essere chiesto alle fortune di guerra (Vivissime approvazioni) che non possono rinunciare all'onore di contribuire alle opere della pace (Vivissime approvazioni).

Non è tempo dei movimenti, dei lussi e dei profitti eccessivi. Non è il tempo di formare od accrescere le fortune. Ciò non si farebbe che a spese del popolo, provocandone la reazione. Occorre, anche per coloro che tornano dalla guerra (e a cui non possiamo offrire gli agi e le comodità che avremmo dovuto e vorremmo dare) che il paese abbia dignità di vita esteriore. Nulla è stato più disgustevole che il mostrare ai sofferenti della guerra, ai reduci tristi, ai superstiti mutilati, la smania di ricchezza e di giuoco, lo sfarzo di mondanità e di piaceri (Vivissimi generali applausi) quando la dignità della condotta era più necessaria. Così uno dei fenomeni morali più deplorevoli, è stato il dilagare improvviso dei giuochi d'azzardo (Vive approvazioni). Noi abbiamo ordinato la più rigida applicazione della legge e non consentiremo abusi.

(*Continua*).

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 11. — Si ha da Odessa il seguente comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito della Russia meridionale:

Dopo aver inflitto all'esercito rosso una schiacciante disfatta, abbiamo occupato il 15 giugno scorso Tzaritsine, Novokhopersk, Borrissoglebsk, Bobrow, Oskol, Solntzewo, Bogodoukhow, Konstamtinograd, Ekaterinoslaw, Alexandrovsk, Nolitopol.

Il nemico è in ritirata su tutto il fronte; tutta la Crimea è sgombrata dal nemico.

Abbiamo preso una grande quantità di prigionieri, di cannoni e di mitragliatrici.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 11. — I giornali annunziano che il governo bulgaro è stato invitato a nominare i suoi plenipotenziari alla Conferenza per la pace, i quali dovranno arrivare a Enghien il 23 corrente.

Il documento con il quale il governo tedesco ratifica il trattato di pace, già firmato dal presidente Ebert, è giunto stamane al Ministero per gli affari esteri.

Le Commissioni tedesche per le riparazioni e per i paesi renani sono giunte questa mane a Parigi e si sono recate a Versailles in automobile.

In seguito alle dichiarazioni ufficiali fatte da Calender, che la Svizzera uscirebbe dalla Lega delle nazioni qualora si ritardasse eccessivamente ad ammettervi la Germania, l'*Intransigeant* ritiene che se la Svizzera non aderisce al patto delle Società delle nazioni entro due mesi dalla sua entrata in vigore, la sede della Lega non sarà mantenuta a Ginevra.

PARIGI, 11. — Il Consiglio supremo interalleato si è riunito nel pomeriggio ed ha continuato l'esame delle frontiere fra l'Austria e la Ceko-Slovacchia, conformandosi ai voti della Commissione, la quale propone di lasciare alla Ceko-Slovacchia la parte essenziale delle due rettifiche che sono state fatte in suo favore nella regione di Gmund e in quella del Seldsberg.

Il Consiglio supremo non ha ancora ultimato la delimitazione delle frontiere fra l'Austria e l'Ungheria.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

STOCCOLMA, 9. (Ritardato). — Sua Maestà il Re di Svezia ha passato in rivista l'equipaggio della R. nave *Libia*, approdata da qualche giorno in questo porto.

Sua Maestà ha manifestato quindi il suo alto gradimento per l'ordine in cui era tenuta la nave e per il contegno veramente esemplare serbato da tutto l'equipaggio. Si è detto molto soddisfatto di trovarsi a bordo di una nave italiana ed ha pregato il comandante di far pervenire a S. M. il Re d'Italia i suoi particolari saluti.

LONDRA, 11. — La Commissione di studio ha approvato un emendamento che limita al dieci per cento il totale della mano d'opera straniera che può essere impiegata da una qualsiasi impresa britannica.

L'*Agenzia Reuter* pubblica:

Alcuni giornali londinesi, riferendo un discorso pronunciato a Newcastle, l'8 corrente, dal maresciallo sir Douglas Haig, ne hanno dato una versione così alterata e talmente inesatta, da far pensare che sir Douglas Haig abbia espresso apprezzamenti tali da poter far credere che egli abbia svalutato la nobile parte avuta dall'esercito italiano durante la guerra. Una tale versione induce in un completo errore.

Niente era più lontano dal pensiero del maresciallo, che il fatto di voler menomare i gloriosi sforzi del valoroso esercito italiano, del quale nessuno più altamento di lui apprezza il valore della cooperazione nel trionfo degli alleati, come egli ha infatti frequentemente dimostrato nelle dichiarazioni precedentemente fatte.

MADRID, 11. — L'Ufficio di presidenza del Comitato ispano-italiano ha tenuto una riunione alla Camera di commercio, sotto la presidenza dell'ex-sindaco di Madrid, Prast.

È stato deciso di lavorare il più attivamente e più rapidamente possibile per rendere più stretti i vincoli fra i due paesi. È stato pure stabilito di offrire un banchetto in onore dell'ambasciatore d'Italia e dei membri italiani del Comitato, appena la pace con l'Austria sarà stata firmata.

PARIGI, 11. — Numerose truppe italiane con musiche e bandiere sono giunte stasera alla Stazione del nord, per prender parte alle feste della Vittoria.

Direttore MARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.